DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 19

Obblighi dei mobilitati civili chiamati alle armi e non incorporati - Sanzioni

Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-19-obblighi-dei-mobilitati-civili-chiamati-alle-armi-e-non-incorporati/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it